

8.3 Articolo 4

L'art. 4, comma 1, dispone che mediante i provvedimenti di cui all'art. 1 del D.L. 39/09 vengono disciplinati:

alla lettera a) i criteri e le modalità per il trasferimento alla Regione Abruzzo, ovvero ai Comuni interessati dal sisma, degli immobili siti nel loro territorio ed appartenenti allo Stato, che non sono più utilizzabili o sono dismissibili e non risultano interessati da piani di alienazione del patrimonio immobiliare in quanto i relativi proventi non vengono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico (di cui all'art. 1 co. 5 L. 226/05), nonché degli immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di cui all'art. 2- *undecies* della L. 575/1965) e non ancora destinati;

alla lettera b), di concerto con le delibere CIPE n. 79/09 e 82/09, le modalità di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, alla cui realizzazione provvede il Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Delegato avvalendosi del competente Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

Nello specifico le delibere CIPE n. 79/09 e 82/09 prevedono l'assegnazione a favore del Commissario Delegato, rispettivamente, dell'importo di 40 milioni di euro, per garantire la parziale ricostruzione delle strutture didattiche e amministrative dell'Università di L'Aquila, e dell'importo di 200,85 milioni di euro, per garantire la ricostruzione di 27 edifici pubblici della città e della Provincia di L'Aquila danneggiati dagli eventi sismici.

Il relativo onere finanziario è posto a carico del Fondo infrastrutture, a valere sulle residue disponibilità dello stanziamento di 408,5 milioni di euro previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 39/09, convertito con modificazioni dalla L. 77/09.

Le suddette delibere prevedono, altresì che, a decorrere dal 30 giugno 2010, con cadenza semestrale il Commissario Delegato dovrà sottoporre all'approvazione CIPE una relazione sullo stato complessivo di attuazione del programma stralcio e sullo stato di utilizzazione delle risorse assegnate.

Infine, *alla lettera c)* vengono disciplinate le modalità organizzative volte a garantire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici..

Ai sensi del quarto comma dell'art. 4 il CIPE, con delibera n. 47/09, assegna alla Regione Abruzzo risorse pari a 226.421.450, al fine di sostenere gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma, risorse queste, poste a carico del Fondo infrastrutture previsto dall'art. 18, lettera b), del D.L. n. 185/2008.

La Regione Abruzzo è altresì autorizzata, con le risorse previste dal comma 4, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, predisposto ai sensi della L. 23/1996, introducendo la realizzazione di nuove opere in precedenza non contemplate.

Il sesto comma dell'art. 4 attribuisce alla Regione Abruzzo priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio relativamente agli interventi in materia di edilizia sanitaria, con l'obiettivo di riorganizzare le strutture sanitarie regionali riducendone il rischio sismico.

Su proposta o d'intesa con il Commissario Delegato, ai sensi del settimo comma, i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore

della Regione Abruzzo, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento.

Il comma 8 concede la possibilità, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di L'Aquila ed agli altri Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, di rinegoziare i prestiti contratti alla data di entrata in vigore del D.L. 39/09 la cui durata non deve essere superiore a cinquanta anni dalla data di rinegoziazione.

Da ultimo, il comma 9-bis prevede il potere sostitutivo dei prefetti competenti per territorio nel caso in cui i Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. 77/09, non predispongono i piani di emergenza di cui al D.L. 112/1998.

8.4 Articolo 5

L'art. 5 detta una serie di disposizioni volte a disciplinare la sospensione, dalla data del 6 aprile 2009 sino al 31 luglio 2009, dei processi civili, penali e amministrativi, il rinvio delle udienze, la sospensione dei termini, nonché le modalità di effettuazione delle comunicazioni e delle notifiche degli atti.

In particolare, il D.L. 195/09, per quanto concerne la presentazione dell'istanza di prosecuzione di suddetti procedimenti, ha fornito una interpretazione secondo cui l'istanza stessa è dovuta limitatamente a quei procedimenti per i quali le udienze ricadono nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 ed il 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.

Tuttavia, tale norma non si applica alle cause di competenza del tribunale per i minorenni, alle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

La suddetta sospensione non opera, altresì, per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, nei processi con imputati in stato di custodia cautelare, nei processi a carico di imputati minorenni e qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

Lo stesso periodo di sospensione, previsto anche per il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, dei termini per gli adempimenti contrattuali, salva la facoltà di rinuncia espressa da parte degli interessati, nonché dei termini relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito è stato ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'O.P.C.M. 3799 del 6 agosto 2009, sino alla data del 31 dicembre 2009 relativamente agli adempimenti contrattuali ai vaglia cambiari, alle cambiali e ad ai titoli di credito in genere.

8.5 Articolo 6

L'art. 6, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, dispone, al comma 1, la sospensione e la proroga dei termini, nonché la deroga al patto di stabilità interno, dettando le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Inoltre, le elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, dei Sindaci e dei Consigli comunali, da tenersi nell'autunno del 2009 nella Provincia di L'Aquila ai sensi del comma 3, sono rinviate, dall'art. 1, comma 1, del D.L. 131/2009 al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010, pertanto, il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle nuove elezioni.

8.6 Articolo 8

Per poter sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro al fine di consentire la concessione di una serie di indennizzi, esenzioni e misure atte a ridurre la pressione fiscale nei confronti dei soggetti di cui sopra.

Inoltre, sono realizzati interventi di natura sociale per garantire alle famiglie colpite dal sisma il recupero di adeguate condizioni di vita, pari ad un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della

famiglia, previsto dall'art. 19, comma 1 del D.L. 223/2006, modificato dall'art. 1, comma 1250, L. 296/2006, relative all'anno 2009.

8.7 Articolo 10

L'art. 10 introduce una serie di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale delle zone terremotate, disponendo che a mezzo di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere istituita, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'art. 15 della L. 266/1997, un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, e degli studi professionali.

Ai sensi del comma 1-bis è concessa al CIPE, sentita la Regione Abruzzo, la facoltà di perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della Provincia di L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del D.L. 39/09, di zone franche urbane, disciplinate dalla L. 296 del 2006, istituendo un apposito Fondo, con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

In alternativa a quanto previsto dal comma 1-bis, il comma 1-ter dispone che può essere stabilita l'applicazione di un regime fiscale di incentivazione in tema di imposte sui redditi, imposte sul valore aggiunto ed imposte indirette.

Inoltre, il CIPE ha la facoltà di deliberare che una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

8.8 Articolo 14

L'art. 14 prevede, al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione di cui D.L. 39/09, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, lo stanziamento di un importo non inferiore a 2.000 milioni né superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (di cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis) nonché un importo di 408,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture (di cui all'art. 18, comma 1, lettera b, del D.L. n. 185/2008). I suddetti importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di destinazione dell'85% delle risorse alle regioni del mezzogiorno ed del restante 15% alle regioni del centro-nord, così come previsto dal comma 3 del citato articolo 18.

Pertanto, il CIPE, in ossequio al dettato normativo dell'art. 14, con la deliberazione 35/09, dispone l'assegnazione a favore del Commissario Delegato, competente a coordinare gli interventi e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti, dell'importo complessivo di 3.955 milioni di euro.

Il Comitato Interministeriale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS, sulla scorta dei fabbisogni comunicati dal Commissario Delegato, individua quella che è l'articolazione pluriennale delle assegnazioni di cui sopra, a partire dall'anno 2009.

Successivamente, con deliberazione n. 95/09, il CIPE dispone l'assegnazione di 227 milioni di euro per l'anno 2009 e di 567 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sulle risorse assegnate con la deliberazione n. 35/2009.

Ai sensi del comma 1-bis, con le assegnazioni di cui al comma 1, il CIPE può disporre la riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008) degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012, modificati dal D.L. n. 78 del 2009 e pari a 279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011 e 270 milioni di euro per l'anno 2012.

Il comma 2, prevede, inoltre, che le risorse assegnate all'Istituto per la promozione industriale (IPI) sono trasferite al Dipartimento della Protezione Civile per l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 39/09.

Con il comma 5 si dispone che il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal D.L. 39/09. E' altresì autorizzata, oltre a quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui al Decreto Abruzzo, la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 30 milioni di euro per l'anno 2012.

Tuttavia, per compensare gli effetti finanziari per l'anno 2010, il fondo di cui sopra è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno.

In ossequio a quanto disposto dal comma 5-bis, il quale prevede che i sindaci dei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 39/09, possono predisporre, d'intesa con il Commissario Delegato e con il Presidente della Provincia nelle materie di sua

competenza, i piani di ricostruzione del centro storico delle città, il Presidente Chiodi, al fine di disciplinare in maniera più omogenea l'adozione delle suddette intese, fornisce con il decreto n. 3 del 9 marzo 2010, successivamente modificato dal decreto n. 6 del 7 aprile 2010, le linee di indirizzo strategico, già dettagliatamente esaminate, per la ripianificazione del territorio e per la predisposizione dei piani di ricostruzione. In particolare, il citato decreto, ha dettato termini e procedure per la perimetrazione dei centri storici e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di ricostruzione.

Il comma 5-ter prevede, inoltre, che le eventuali risorse economiche destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6 aprile 2009, sono aggiuntive a quelle già stanziare dal Governo italiano.

Il comma 5-quater dispone che per effettuare l'attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui al D.L. 39/09, dal 1° gennaio 2010 il Presidente della Regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri come precisato dal CIPE con deliberazione 95/09.

Infine, è previsto che il Presidente della Regione predispona una relazione semestrale sull'andamento degli interventi effettuati, da inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.

8.9 Articolo 16

Ai sensi dell'art. 16 il Prefetto della Provincia di L'Aquila di concerto con una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi

opere, istituita presso la Prefettura, che, a sua volta, opera in stretto raccordo con il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER), assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1.

In particolare, per effettuare i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ha predisposto le linee guida da seguire, pubblicate in Gazzetta Ufficiale l'8 luglio 2009, con comunicato del Ministero dell'Interno.

Suddette linee guida dettano disposizioni indirizzate al soggetto aggiudicatore, al Prefetto della Provincia di L'Aquila, ai soggetti imprenditoriali e agli operatori economici e, da ultimo, dettano disposizioni di carattere finanziario.

8.9.1 Le disposizioni riferite al soggetto aggiudicatore

Le disposizioni riferite al soggetto aggiudicatore suggeriscono che i controlli antimafia devono essere improntati al criterio dell'efficacia e della dinamicità, nonché ispirati alla esigenza di estendere l'ambito delle verifiche di prevenzione alla più rigorosa stregua delle informazioni prefettizie.

Nel caso di accertamento di cause ostative ad effetto interdittivo tipico, di cui all'art. 10, comma 7, lettere a), b) e c) del D.P.R. 252/1998, si determina l'impossibilità di stipulare il contratto o di autorizzare il subcontratto o subappalto, nonché, in caso di

accertamento successivo alla stipula o all'autorizzazione, la perdita del contratto, del subcontratto o subappalto, dando luogo all'esercizio del recesso unilaterale o alla revoca dell'autorizzazione, con sanzione accessoria di una penale nella misura del 5% del valore del contratto. La duplice funzione di tale sanzione soddisfa una esigenza dissuasiva con la propria funzione di deterrenza, ed una risarcitoria causata dalla necessità di dover procedere alla pronta sostituzione dell'impresa colpita da interdizione antimafia.

8.9.2 Le disposizioni riferite al Prefetto della Provincia di L'Aquila

Le disposizioni riferite al Prefetto della Provincia di L'Aquila enfatizzano quella che deve essere la logica di estrema urgenza che connota gli interventi pubblici finalizzati al completo superamento dell'emergenza ed alla sistemazione abitativa provvisoria delle persone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, pertanto, gli accertamenti antimafia di competenza del Prefetto dovranno uniformarsi:

- a criteri di massima speditezza;
- al canone di attualità, nel senso che detti elementi non devono risultare eccessivamente datati;
- al canone di adeguatezza e pregnanza, per cui la sussistenza di una sospetta situazione di contiguità con ambienti criminali andrà riscontrata con dati fattuali che evidenzino un'acclarata frequentazione, tale da suffragare il giudizio logico-deduttivo circa il pericolo di ingerenza di organizzazioni malavitose;
- al canone di rilevanza, per cui la sussistenza di procedimenti penali in corso o di provvedimenti giudiziari sfavorevoli comporterà, oltre alla verifica circa eventuali sopravvenute pronunce assolutorie, la valutazione dell'incidenza dei fatti di reato contestati rispetto al rischio di permeabilità mafiosa;

8.9.3 Le disposizioni riferite ai soggetti imprenditoriali e agli operatori economici

Le disposizioni riferite ai soggetti imprenditoriali e agli operatori economici prevedono che le attività da questi svolte devono essere controllate attraverso un «mattinale» atto all'individuazione quotidiana del personale e dei mezzi impiegati presenti in cantiere, nonché al tracciamento dei materiali consegnati *in situ*, consentendo l'identificazione della loro provenienza.

In più gli operatori addetti ai compiti di ricezione e controllo delle merci e dei materiali consegnati in cantiere vanno dotati di apposito badge di riconoscimento, fermo restando che tutto il personale di cantiere deve essere prontamente e agevolmente riconoscibile tramite l'impiego di targhette identificative.

Infine, al verificarsi di tentativi di estorsione, posti in essere con qualsivoglia forma e modalità, anche attraverso offerte di protezione, i soggetti imprenditoriali e gli operatori economici devono immediatamente sporgere denuncia alle Forze di polizia ed informare il coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di L'Aquila.

8.9.4 Le disposizioni di carattere finanziario

Le disposizioni di carattere finanziario, invece, sono dettate per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi sia ai contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, sia alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. Per tale ragione i soggetti imprenditoriali e gli operatori economici devono provvedere all'accensione di conti correnti, postali o bancari, dedicati al progetto C.A.S.E., aperti presso gli intermediari abilitati, appoggiando, su detti conti, tutti i movimenti finanziari (incassi e

pagamenti), di qualsiasi importo (fatta eccezione per le piccole spese di cantiere) da e verso altri conti dedicati, connessi all'esecuzione del contratto, sub-contratto o affidamento, e finalizzati alla realizzazione dell'intervento. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo andranno eseguite con mezzi di pagamento che consentono, in ogni caso, la tracciabilità, essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo, prediligendo l'utilizzazione del bonifico, bancario o postale, on-line.

LE ATTIVITA'

Premessa

Al fine di rappresentare le attività relative alla emergenza e alla ricostruzione inerenti i territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 – ad esclusione delle attività proprie poste in essere dal Dipartimento della Protezione Civile - è necessario esaminare nel dettaglio l'andamento degli interventi effettuati dalle singole strutture tecniche operative, in particolare:

a. dalla Struttura Gestione Emergenza SGE

- Funzione 1, Area Tecnica, il cui responsabile è l'Ing. Silvio Liberatore nominato in luogo dell'Ing. Vincenzo Antenucci, con Decreto del Commissario Delegato n. 65 del 28.06.2011;
- Funzione 2, Area Infrastrutture, il cui responsabile è l'Ing. Altero Leone;
- Funzione 3, Area Volontariato, Logistica e Mezzi, TLC, Beni Strumentali, il cui responsabile, nominato ai sensi dell'art. 6 del decreto 65 è il Dott. Sergio Iovenitti, Dirigente del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio dell'Area Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio Regionale; lo hanno anticipato, in ordine l'Ing. Federico D'Aurelio e l'Ing. Silvio Liberatore;
- Funzione 4, Area Amministrativo-Contabile, la cui responsabile è la Dott.ssa Antonella De Felice;
- Funzione 5, Area Comunicazione, URP, Informatica, il cui responsabile è stato, sino al 31 dicembre 2010, il Dott. Carlo Gizzi, a partire dal 17 gennaio 2011,

come previsto con nota del Commissario Delegato n. 28024/2010 ed ai sensi del decreto n. 29 del 16 dicembre 2010, il Dott. Alfonso Morelli. Successivamente, con decreto n. 47 del 02 marzo 2011, art. 2, comma 1, sono stati nominati responsabili delle due aree della Funzione n. 5, rispettivamente, la Dr.ssa Catia Scolta, per l'Area comunicazione e rapporti con gli organi di informazione, e il Dr. Carlo Gizzi per l'Area Informatica e URP. Infine, con decreto commissariale n. 65 è stata nominata quale nuovo responsabile della Funzione la Dr.ssa Catia Scolta.

- Funzione 6, Assistenza alla popolazione, il cui responsabile è l'Avv. Paola Giuliani;
 - Tavolo di Coordinamento per i Trasporti e la Viabilità, Direttore Avv. Carla Mannetti;
- b. dalla Struttura Tecnica di Missione, coordinatore Arch. Gaetano Fontana;
- c. dal Vice Commissario Delegato per la Tutela dei Beni Culturali Ing. Luciano Marchetti;
- d. dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, il cui provveditore è l'Ing. Donato Carlea che ha sostituito a partire dal 20 settembre 2010 l'Ing. Giovanni Guglielmi.

1. Funzione 1- Area Tecnica

L'Area Tecnica, coordinata prima dall'Ing. Vincenzo Antenucci, ora, ai sensi dell'art.5 del decreto del Commissario Delegato n.65, dall'Ing. Silvio Liberatore, è deputata, in via principale, allo svolgimento delle seguenti attività: provvede all'istruttoria delle istanze di primo e secondo sopralluogo, gestisce e pianifica l'attività di sopralluogo e le squadre di tecnici rilevatori, controlla la completezza e la correttezza delle schede compilate dai tecnici rilevatori, attribuisce gli esiti di agibilità tramite attività di sopralluogo agli edifici danneggiati dagli eventi sismici, detta le disposizioni relative ai puntellamenti attraverso i Gruppi Tecnici di Sostegno, coordina le Unità di Controllo Veloce per l'attestazione della rimozione del rischio nonché controlla gli esiti "F" e la successiva riclassificazione attraverso l'attribuzione d'ufficio di esito intrinseco o tramite ulteriore sopralluogo.

Inoltre, in via collaterale si occupa del controllo di completezza e correttezza formale delle schede AeDES compilate dai tecnici rilevatori prima dell'attività di archiviazione informatica e cartacea delle stesse effettuata con il supporto della Società Servizi Integrati Srl, affidataria di detto servizio già durante la gestione della DICOMAC.

È, altresì, di competenza della Area Tecnica sia l'istruttoria per la determinazione dell'esito di agibilità definitivo relativo agli edifici che presentano esiti multipli, sia la valutazione di accoglimento delle richieste di terzo sopralluogo. I suddetti esiti di agibilità sono definiti nell'ambito di una Commissione Straordinaria di Valutazione (CSV).